

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2020

Elezione del Consiglio di Amministrazione Proposta di candidatura ad Amministratore

da depositare presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali (art. 26.1 Regolamento assembleare ed elettorale).

Il presente modulo deve essere presentato dal candidato presso la sede della Cassa Rurale Alta Valsugana (Pergine Valsugana piazza Gavazzi 5), all'Ufficio Segreteria Generale e Soci **(termine ultimo: venerdì 28 febbraio 2020)**.

Il modulo contenente le proposte di candidatura deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti autorizzati dalla Cassa Rurale (cfr. art. 26.3 Regolamento assembleare ed elettorale).

Il singolo socio può sottoscrivere un numero di candidature spontanee pari al numero massimo delle cariche sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata (cfr. art. 26.1 Regolamento assembleare ed elettorale).

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO

Il sottoscritto, nato a,
il e residente a,
preso atto di quanto previsto dal Regolamento assembleare ed elettorale della Cassa Rurale Alta Valsugana, in relazione alla presente proposta di candidatura alla carica di amministratore,
viste le disposizioni degli artt. 2387 del Codice civile e 34 dello Statuto sociale,

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere iscritto nel libro soci da almeno novanta giorni (cfr. art. 30.1 Regolamento assembleare ed elettorale);
- di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo Statuto sociale, e da ogni altro regolamento applicabile approvato dalla Cassa;
- di accettare l'incarico in caso di elezione;
- di impegnarsi, in caso di elezione, ad adempiere ai doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016), ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Cassa e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Cassa e, ove presenti, nelle succursali della stessa;
- in merito alle disposizioni dell'articolo 36 D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011, nonché dei criteri applicativi emanati congiuntamente da Consob, Isvap e Banca d'Italia in data 20 aprile 2012 s.m.i., sul divieto di ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e di assolvere a funzioni di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti (c.d. divieto di interlocking):
 - di non trovarsi in situazione di incompatibilità in quanto non ricopre dette cariche; ovvero, sin dall'accettazione della candidatura, di impegnarsi
 - a rinunciare alle cariche detenute contestualmente all'eventuale nomina; ovvero
 - di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

Dichiara inoltre e attesta, riguardo a

REQUISITI DI ONORABILITÀ, SITUAZIONI IMPEDITIVE E CAUSE DI SOSPENSIONE DALLE CARICHE

- di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e dall'art. 34.4 lett. a), b), g) ed h) dello Statuto della Cassa;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ovvero ad una delle misure previste ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con sentenza non definitiva:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva o non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - di non aver svolto, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate o in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
 - in caso di esercizio della professione di agente di cambio: di aver fatto fronte agli impegni previsti dalla legge e di non trovarsi in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'articolo 34.6 dello Statuto della Cassa;
 - di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 o del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.;
 - di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dagli artt. 2382 cod. civ., e 34.4 dello Statuto, ai sensi del quale non possono essere eletti alla carica di amministratore e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - dalla lettera c) del menzionato art. 34.4 e quindi di non essere parente, coniuge o affine con altri amministratori o dipendenti della Cassa, fino al secondo grado incluso;
 - dalla lettera d) del menzionato art. 34.4 e quindi non essere dipendente della Società e di non esserlo stato nei tre anni precedenti l'assunzione della carica;
 - dalla lettera f) del menzionato art. 34.4 e quindi non essere titolare delle cariche dalla stessa contemplate quali casi di ineleggibilità e decadenza né di averle ricoperte nei sei mesi precedenti.

Dichiara altresì:

- di possedere e rispettare i requisiti di professionalità, meritevolezza, indipendenza di giudizio, competenza, correttezza, dedizione di tempo, rappresentatività della base sociale e conoscenza dei territori di riferimento, nonché gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla disciplina legale, regolamentare (in particolare dal Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate approvato dalla Banca) e/o statutaria;
- di conoscere il documento denominato Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate approvato dalla Banca e recante la composizione qualitativa considerata ottimale dell'organo;
- di fornire una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta;
- di essere a conoscenza che, nel periodo del proprio mandato, sarà tenuto alla partecipazione ad attività formative che saranno progettate sia a livello individuale sia per l'Organo nel suo complesso.

Allegati:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a) curriculum vitae; | e) dichiarazione di incarichi |
| b) copia del documento d'identità in corso di validità; | f) informativa privacy |
| c) certificato del casellario giudiziale; | g) |
| d) certificato dei carichi pendenti; | h) |

.....
luogo data

.....
firma

Riservato alla Cassa Rurale Alta Valsugana

Autentica firma del candidato

Soggetto che autentica Firma

Data e ora di ricezione

CANDIDATO

ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

SOCI PROPONENTI (numero minimo 30 - cfr. art. 26.1 Regolamento assembleare ed elettorale)

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE (STAMPATELLO)	LUOGO E DATA DI NASCITA	FIRMA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		

CANDIDATO

ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

SOCI PROPONENTI (numero minimo 30 - cfr. art. 26.1 Regolamento assembleare ed elettorale)

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE (STAMPATELLO)	LUOGO E DATA DI NASCITA	FIRMA
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		
46.		
47.		
48.		
49.		
50.		

per ulteriori firme di Soci proponenti utilizzare un altro modulo

modulo nr. ___/___

Disposizioni che disciplinano le modalità di candidatura

STATUTO

TITOLO VII - Consiglio di amministrazione

Articolo 34. - Composizione del consiglio di amministrazione

34.1. Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori tra cui un presidente, eletti di norma dall'assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), previa determinazione del loro numero.

Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla Società.

34.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:

- (i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
- (ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;
- (iii) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.

34.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 34.2. che precede, come individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del consiglio di amministrazione già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del consiglio di amministrazione, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.

34.4. Non possono essere eletti alla carica di amministratore, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla Società;
- c) i parenti, i coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso, nonché i soggetti legati agli amministratori o a dipendenti della Società da rapporti giuridici personali tutelati dalla legge.
- d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati nei tre anni precedenti l'assunzione della carica;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile;
- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.

34.5. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo 34.4. che precede costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

34.6 Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società, non è nominabile o rieleggibile colui che abbia ricoperto per cinque mandati interi, anche non consecutivi, cumulati fra loro le cariche di presidente, consigliere di amministrazione e sindaco della Società. Non è nominabile o rieleggibile nella stessa carica colui che abbia ricoperto l'incarico di presidente o consigliere di amministrazione per tre mandati interi.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

Capitolo V - Modalità di candidatura ed espressione del voto

Articolo 24

24.1. Il presente capitolo V ed i seguenti sono volti a disciplinare:

- a) le modalità per la presentazione delle candidature alle Cariche Sociali;
- b) i requisiti ed i criteri di candidatura alle Cariche Sociali;
- c) la modalità di elezione alle Cariche Sociali,

conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello statuto sociale e fermi restando i poteri e le prerogative della capogruppo.

24.2. Nei casi di nomina alle Cariche Sociali effettuata ai sensi dell'art. 24.5. dello statuto sociale si rimanda a quanto previsto dall'art. 32 del presente Regolamento.

24.3. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti e può concorrere solo ad una delle cariche in scadenza;

24.4. Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale e nelle succursali, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:

a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;

b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;

c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;

d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione.

24.5. Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capitolo IV che precede.

24.6. Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 26.7. e 31.5. del presente Regolamento; ai fini dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2386, primo comma, codice civile, i termini previsti al presente art. 24 ed al successivo art. 26 per la presentazione e l'esame delle eventuali candidature si intendono dimezzati.

Articolo 25

25.1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il consiglio di amministrazione nomina una commissione elettorale composta da 5 (cinque) persone diverse dai consiglieri, scelti anche tra il personale della Società.

25.2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali.

25.3. I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali ovvero sostenere alcuna candidatura spontanea ai sensi dell'art. 26 che segue.

Articolo 26

26.1. All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature:

a) proposte dal consiglio di amministrazione;

ed anche

b) presentate da un numero minimo di 30 soci;
che

1. riportano l'indicazione della carica alla quale il candidato concorre;
2. possono essere sottoscritte dal singolo socio per un numero di candidature spontanee pari al numero massimo delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata;
3. non sono sottoscritte dai candidati alla carica di sindaco;
4. vengono depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali.

26.2. Le candidature spontanee non sono ammesse se presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

26.3. Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5.2. che precede e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di inleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal presente Regolamento;

b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;

c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;

d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;

e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;

f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) curriculum vitae;

b) copia del documento d'identità in corso di validità;

c) certificato del casellario giudiziale;

d) certificato dei carichi pendenti.

26.4. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2., e 26.3. che precedono sono considerate come non presentate.

26.5. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.

26.6. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla capogruppo, il presidente, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 26.5. che precede da parte della commissione elettorale inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato

medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.

26.7. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla capogruppo, i candidati devono essere soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26.6. che precede. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica al candidato ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione e la sua esclusione in quanto ritenuto dalla Capogruppo "non idoneo".

26.8. L'elenco di tutte le candidature spontanee ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali - in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.

26.9. In apertura dei lavori assembleari, il presidente dell'assemblea indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile.

Capitolo VI - Requisiti dei candidati amministratori

Articolo 30

30.1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal "Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo.

30.2. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato alla maggioranza dei corsi formativi organizzati dalla Società per gli esponenti aziendali.

30.3. Il criterio del ricambio dei componenti l'organo amministrativo è favorito dalle disposizioni dello statuto sociale che stabiliscono la scadenza frazionata dell'organo amministrativo per un numero predeterminato di amministratori alla data di approvazione del bilancio relativo ad ogni esercizio e che determinano un limite massimo al numero dei mandati.